

Avv. Roberto Giuseppe Di Martino
Avv. Gaetano Di Martino - Avv. Francesco Rinaldi
80143 Napoli Via G. Porzio n. 4
Centro Direzionale Is. G8
Tel. +390817500206 pbx Fax +390817500598

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma

Sez. III – bis – rgn. 6389/2021 – ud. 3.12.2021

Ricorso e motivi aggiunti

Nell'interesse della dr.ssa CESARIO GILDA FEDERICA (c.f. CSRGDF94M58G813T), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, dagli Avvocati Gaetano DI MARTINO (DMRGTN74B13F839H; gaetanodimartino@avvocatinapoli.legalmail.it), Roberto Giuseppe DI MARTINO (DMRRRT44M23F205E), Francesco RINALDI (RNLFNC73P11F839U; francescorinaldi@avvocatinapoli.legalmail.it), i quali eleggono domicilio digitale presso i propri indirizzi di pec gaetanodimartino@avvocatinapoli.legalmail.it e francescorinaldi@avvocatinapoli.legalmail.it, e domicilio fisico in Napoli Via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale Is. G8, 80143, Fax +390817500598

contro

- **il Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *p.t.*;
- **il Ministero dell'Università e Ricerca**, in persona del Ministro *p.t.*
- **e Accademia di Danza**, in p.l.r.p.t.

Nel ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. rgn. 6389/2021, per la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento sull'istanza ex art. 2, l. 241 del 1990 smi, spedita il 05/05/2020 e ricevuta in data 11/05/2020, prot. 0011954, sollecitata il 4.3.2021, avente ad oggetto la *richiesta di equipollenza titoli di studio esteri legge 12/12/1951, n. 1563*; e per l'adozione di ogni atto e provvedimento conseguente ed idoneo a tutela degli interessi della ricorrente; e **con richiesta di adozione del provvedimento espresso di equipollenza e con richiesta risarcitoria**

Nei motivi aggiunti avverso e per l'annullamento e/o nullità: - ove e per quanto lesivi degli interessi della ricorrente degli atti depositati in data 2.7.2021 dal Miur e precisamente i seguenti atti: 1) nota del Ministero Università e Ricerca, segreteria generale, senza data né protocollo, tuttavia notificata alla ricorrente il 28.6.2021, con indicazione nella pec del prot. n. 19014, 28.6.2021, AOODGSINFS-D.G. per lo studente, con n. 5 allegati prodotti in giudizio il 2.7.2021, con la quale invita la ricorrente a manifestare la propria volontà se intenda ottenere l'equipollenza per un titolo di I o II livello; 2) reca allegato documento protocollato 22.6.2021, prot. n. 5416,

dell'Accademia di Danza Roma, che ritiene di I livello e non di II livello il titolo della ricorrente; 3) della relazione per la costituzione in giudizio del ministero depositata in giudizio il 2.7.2021, ove e per quanto lesiva degli interessi della ricorrente; 4) ove e per quanto lesivi degli interessi della ricorrente, delle indicazioni pubblicate sul sito del Cimea e di cui alla nota del Miur n. 17818 del 16.10.2018, richiamate nella relazione per la costituzione in giudizio e nell'allegata risposta di valutazione dell'Accademia di Danza del 22.6.2021, prot. n. 5416;

Motivi aggiunti avverso e per l'annullamento e/o nullità

- del provvedimento definitivo del Ministero Università e Ricerca del 15.10.2021, prot. 31036 che nega l'equipollenza, richiamando ed allegando il parere del 14.9.2021 prot. 7435 dell'Accademia Nazionale di Danza;
- ove occorra, del provvedimento del 16.9.2021, prot. 27728, che già respingeva l'istanza di equipollenza del titolo di II livello, richiamando ed allegando il parere del 14.9.2021 prot. 7435 dell'Accademia Nazionale di Danza;
- del su richiamato parere del 14.9.2021 prot. 7435 dell'Accademia Nazionale di Danza;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente ove e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente

E per la declaratoria

dell'equipollenza come titolo di II livello

Fatto

Noti i fatti di causa.

La dr.ssa Gilda Federica Cesario, cittadina italiana, nata a Pompei, il 18 agosto 1994, ha conseguito nei Paesi Bassi il diploma di laurea in *Danza*, denominato il *Bachelor of Arts*, in data 6 luglio 2017, presso la Scuola Superiore per le Arti ArtEZ, *University of the Arts*, di Arnheim, diploma accademico di II livello (v. doc Miur **all. 4**; e *curriculum* della ricorrente **all. 5** al ricorso introduttivo). Istituzione legalmente riconosciuta e facente parte del sistema delle scuole superiori dello Stato dei paesi Bassi.

La ricorrente ha, altresì, ottenuto la *dichiarazione di valore* del suddetto titolo attraverso l'Ambasciata d'Italia all'Aja, in data 24.6.2020, n. registro 2027: v. **all. 3** (al ricorso introduttivo), contenente tutta la documentazione relativa all'equipollenza (v. ultima p. 45); al riguardo, si allega, altresì, scambio mail con il Miur sulla *dichiarazione di valore* (**all. 6** al ricorso introduttivo).

In data 05/05/2021, ricevuta l'11/05/2021, presentava *richiesta di equipollenza* al Miur, allegando la richiesta documentazione (v. **all. 1** al ricorso introduttivo).

Non ricevendo alcuna risposta, in data 4.3.2021, a mezzo pec (v. **all. 2** al ricorso introduttivo, con ricevuta protocollo), l'istante sollecitava la risposta del Miur sul riconoscimento dell'equipollenza.

L'inerzia dell'Amministrazione ha prodotto gravi lesioni agli interessi della ricorrente. Avendo partecipato al concorso ordinario a cattedre (v. **all. 7** del ricorso introduttivo) ed inserite nelle GPS (graduatorie per le supplenze), ha subito non solo la decurtazione del punteggio in quanto non le viene riconosciuto il diploma di laurea (v. **all. 8** del ricorso introduttivo); si è prodotta (in allegato al ricorso introduttivo) anche la nota del Miur del 21.7.2020, con l'allegato A/4 sulla valutazione nelle graduatorie per le supplenze del titolo estero, **all. 9**); e la tabella della conversione *voti*, **all. 10**), addirittura, e da ultimo, l'ingiusta *risoluzione di un contratto di lavoro di docenza* a tempo determinato del 3.3.2021, da parte del *Liceo Artistico e Coreutico di Lecce* (v. **all. 11**), per la seguente motivazione: «(...) risulta non in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A058, avendolo conseguito all'estero ma non avendo ottenuto ancora riconoscimento dal Ministero».

In considerazione della mancanza di alcuna risposta da parte del Ministero sull'istanza di equipollenza e, dunque, della grave prolungata situazione di illegittima inerzia del Ministero, la ricorrente, con ricorso notificato il **10.6.2021** successivamente depositato, ha adito l'Ecc.mo Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento e successivi atti.

E' utile osservare che si tratta di legittimo riconoscimento del titolo conseguito all'estero, **attività vincolata**, senza spazi di discrezionalità, per l'Amministrazione. Il legittimo riconoscimento del titolo estero è **precondizione** affinché la ricorrente possa, legittimamente avendone tutti i titoli e requisiti, la sua professione di Insegnante, ingiustamente e lesivamente negata dall'inerzia dell'Amministrazione.

Appare evidente dalla semplice ricostruzione degli eventi dianzi descritti, che l'amministrazione abbia violato tutte le norme sul giusto procedimento, operando in aperto contrasto con quanto disposto dalla l. 241/90 smi, artt. 2 e ss.

L'istanza del ricorrente è rimasta inesitata, configurandosi così un silenzio inadempimento e quindi illegittimo per tutti i motivi di cui in atti ed ai quali si rinvia.

Silenzio inadempimento che persisteva anche alla luce della documentazione depositata il 2.7.2021 da parte del Ministero, in ogni caso, **successiva alla notifica e deposito del ricorso avverso il silenzio** (notificato il **10.6.2021** e depositato il **21.6.2021**).

Provvedimenti questi avverso i quali la ricorrente ha presentato *memoria in replica e motivi aggiunti* notificati in data **10.9.2021** e depositati in **22.9.2021**.

Precisamente, si tratta dei seguenti provvedimenti.

Il **2.7.2021** l'Avvocatura deposita documenti, tra i quali, in particolare, la nota del **16.6.2021**, laddove il Miur fa riferimento ad un **suo errore** di trasmissione dei documenti all'**Accademia di Musica** (confusa con quella di **Danza**, v. nota prot. 0018478 del **20.7.2020**, allegata alla relazione per la costituzione in giudizio), alla quale il Miur, dopo l'istanza del lontano **2020** della Cesario, inviava i documenti al fine della valutazione di equipollenza del titolo.

Solo in data **16.6.2021**, successivamente alla notifica del ricorso (10.6.2021), il Ministero invia la nota all'Accademia di Danza (v. nota prot. 0017781).

Nota che non recava alcuna **risposta sull'istanza di equipollenza**, singolarmente il Miur rimettendo alla ricorrente se la sua richiesta dovesse intendersi rivolta al rilascio dell'equipollenza su un titolo di I livello (triennale) o di II livello, così la suindicata e gravata nota, ove e per quanto lesiva, del Ministero Università e Ricerca, segreteria generale, senza data né protocollo, tuttavia notificata alla ricorrente il 28.6.2021, con indicazione nella pec del prot. n. 19014, 28.6.2021, AOODGSINFS-D.G. per lo studente, con n. 5 allegati prodotti in giudizio il 2.7.2021, con la quale invita la ricorrente a manifestare la propria volontà se intenda ottenere l'equipollenza per un titolo di I o II livello, nonostante la chiara istanza della ricorrente. Il Ministero rinvia al documento protocollato 22.6.2021, del pari gravato, dell'Accademia di Danza Roma, che ritiene di I livello e non di II livello il titolo della ricorrente.

Soltanto in data **16.9.2021**, **nota prot. 27728**, successivamente comunicata, e, comunque, successiva alla **notifica dei motivi aggiunti del 10.9.2021**, l'amm.ne ha comunicato il provvedimento prot. 27728 del 16.9.2021, con il quale sulla scorta di ulteriore parere dell'Accademia di Danza espressamente richiamato ed allegato del 14.9.2021 prot. 7435, atti gravati con i presenti motivi aggiunti, ha disposto che l'istanza di equipollenza della ricorrente, citando letteralmente: **«non può trovare accoglimento in quanto la Commissione (...) ha espresso parere non favorevole alla richiesta di equivalenza per i motivi riportati nell'allegato verbale prot. 7035 del 14.9.2021»**.

La nota che respinge, ingiustamente ed illegittimamente, la richiesta della ricorrente, si dimostra, tuttavia, singolare, nella misura in cui, dopo aver respinto l'istanza, invita, comunque, la ricorrente a partecipare al procedimento *ex art. 10 bis l. 241 del 1990 s.m.i.*: comunemente, la partecipazione procedimentale precede, non segue, l'esito del

procedimento. Nella parte finale del gravato provvedimento l'amm.ne, comunque, riserva una sorta di *riesame* dello stesso.

In data 15.10.2021, prot. 31036, è intervenuto il provvedimento definitivo del Ministero Università e Ricerca che nega l'equipollenza, richiamando ed allegando il suindicato parere del 14.9.2021, prot. 7435, dell'Accademia Nazionale di Danza. Il provvedimento di diniego reca la seguente motivazione: *«con riferimento all'istanza di equipollenza da Lei presentata, relativa al titolo estero conseguito presso la "Scuola superiore per le Arti ArtEz di Arnhem" Arnhem (Paesi Bassi), si fa seguito al preavviso di rigetto di cui al nostro prot. n. 27728 del 16.09.2021, a Lei trasmesso in pari data e rimasto privo di riscontro, per comunicare che non si ravvisa la possibilità di concedere l'equipollenza rispetto ai corrispondenti titoli che si rilasciano in Italia, in linea con quanto ritenuto dalla Commissione nominata dal Direttore dell'Accademia Nazionale di Danza, il cui parere si allega anche alla presente»*.

Con ordinanza n. 10897/2021, del 25.10.2021, l'Ecc.mo Tar adito, in considerazione di quanto precede, ha disposto la conversione del rito ex artt. 32 e 117 cpa e la rimessione del rito sul ruolo ordinario in vista della fissazione dell'udienza di merito.

I gravati provvedimenti sono illegittimi e meritano di essere annullati per i seguenti

Motivi

Violazione e falsa applicazione di legge – Violazione e falsa applicazione della direttiva 2013/55/UE recepita in Italia con il d.lgs. n. 15 del 28.1.2016, artt. 1 e ss., nonché grafici allegati; della legge n. 148 del 2002 e smi, artt. 2, 5 e ss.; dell'art. 38, co. 3, d.lgs. 30.3.2001, n. 165 – delle indicazioni pubblicate sul sito del Cimea e di cui alla nota del Miur n. 17818 del 16.10.2018 – Violazione della raccomandazione del 26 novembre 2018 del Consiglio europeo sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero – Violazione degli artt. 2, 3, 7, 8, 10, 10 bis, e ss. l. 241/90 smi – Violazione dell'art. 1 della l. 12 dicembre 1951, n. 1563. Violazione del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 – Eccesso di potere, anche per incompetenza e/o difetto di attribuzione – Difetto di motivazione e di istruttoria – Manifesta ingiustizia – Travisamento dei fatti – Omessa ponderazione della situazione contemplata – Irragionevolezza – Violazione del principio di legalità, trasparenza, giusto procedimento, partecipazione e leale collaborazione – Violazione del principio di buon andamento e non discriminazione della Pubblica Amministrazione e del legittimo affidamento (Artt. 3 e 97 Cost.)

1. – L'«equipollenza» consente ai cittadini italiani di ottenere l'equiparazione di un titolo di studio estero, artistico o musicale, ad un corrispondente titolo italiano; l'analisi comparata del titolo tiene conto della natura accademica, dell'istituzione straniera che ha rilasciato il titolo, della durata degli studi compiuti, dei contenuti disciplinari analitici. Tale valutazione del titolo ha lo scopo di verificare se esso corrisponda, o meno, in modo dettagliato per livello e contenuti a un analogo titolo italiano, tanto da poterlo definire equivalente e dandogli lo stesso “peso” giuridico definendolo “equipollente”.

Con l. 12 dicembre 1951, n. 1563 («Validità legale dei diplomi conseguiti in istituti artistici e musicali stranieri da italiani o figli di italiani»), è stato previsto, testualmente, nell'articolo unico, che *«la facoltà attribuita al Ministro per la pubblica istruzione dall'art. 170, ultimo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concernente la dichiarazione di equipollenza, agli effetti legali, dei titoli accademici conseguiti all'estero, o l'ammissione ai corrispondenti esami di laurea o diploma, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto prescritti, e estesa ai diplomi degli istituti artistici e musicali conseguiti all'estero da italiani o figli di italiani, udito il parere delle competenti autorità accademiche e della competente Sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, e sempre che i medesimi abbiano la cittadinanza italiana»*.

Ciò premesso, come esposto nella ricostruzione in punto di fatto, la ricorrente ha conseguito nei Paesi Bassi il diploma di laurea *Bachelor of Arts*, in data 6 luglio 2017, presso la Scuola Superiore per le Arti ArtEZ, *University of the Arts*, di Arnheim, diploma accademico di II livello, ottenendo, altresì, la *dichiarazione di valore* del suddetto titolo attraverso l'Ambasciata d'Italia all'Aja, in data 24.6.2020, n. registro 2027.

In allegato ai primi motivi aggiunti, la ricorrente ha allegato **ulteriore dichiarazione di valore del 28.6.2021**, rilasciata dall'Ambasciata dell'Aja, a conferma e testimonianza, ove ve ne fosse bisogno, dell'infondatezza delle avverse deduzioni di cui al deposito documentale del 2.7.2021 dell'Amministrazione; ed in particolare in replica alle non fondate avverse deduzioni sul diritto al riconoscimento dell'**equipollenza come titolo di II livello** in favore della ricorrente, ricorrendone tutte le condizioni di legge, citando letteralmente dalla dichiarazione di valore «confermativa» del 28.6.2021:

- 3° cpv., *«(...) il diploma di Bachelor è stato conferito dopo un programma di studio e ricerca della durata di **anni 4 pari a 240 Crediti ECTS**. La mole di studio si misura in ECTS. Secondo la legge olandese, **un credito rappresenta 28 ore di lavoro e 60 crediti rappresenta un anno di studio a tempo pieno**. Il sistema dei voti usato nei Paesi Bassi va da (1 (molto scarso) a 10 (eccellente). Il voto sufficiente più basso è 6»*;

- 4° cpv., «*La sig.ra Cesario ha conseguito nell'ultimo anno (62,3 + 5) crediti di studio ed ha ottenuto il voto di 8,7 nella relazione finale*».

Con i successivi atti e provvedimenti qui gravati, il Ministero, pedissequamente appiattendosi sul non condivisibile parere dell'Accademia di Danza, del pari gravato, ha ritenuto che l'equipollenza spettante alla ricorrente inerisca ad un titolo di I e non di II livello, interpretando apoditticamente e ritenendo, non fondatamente, che la richiesta della ricorrente fosse rivolta all'equipollenza di un titolo professionale e non accademico.

Così non è, come dimostra la documentazione prodotta in atti come dimostra la stessa Amministrazione resistente che, difatti, sino agli ultimi provvedimenti qui gravati aveva soltanto posto in discussione l'assenza della necessaria **dichiarazione di valore, debitamente, come documentato, trasmessa al Miur al fine di ottenere l'equipollenza: la ricorrente** si è laureata in Danza e concorre per poter svolgere le funzioni di Professore di Danza a tutti gli effetti.

Ciò denota un «*effetto sorpresa*» e, quanto meno, una contraddittoria attività istruttoria del tutto slegata dalla motivazione conclusiva del provvedimento, in violazione delle garanzie procedimentali, da parte dell'Amministrazione, che, prima, nega l'equipollenza sulla base di un'asserita carenza della suddetta *dichiarazione di valore* ma, poi, motiva per tutt'altre ragioni, per quanto infondate.

Il provvedimento finale, qui gravato, interviene a distanza di oltre un anno dall'istanza della ricorrente.

L'inerzia dell'Amministrazione ha prodotto gravi lesioni agli interessi della ricorrente, come precisato in fatto, addirittura, la risoluzione di un contratto di docenza a tempo determinato concluso il 3.3.2021, da parte del *Liceo Artistico e Coreutico di Lecce* (v. **all. 11**), in quanto: «*(...) risulta non in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A058, avendolo conseguito all'estero ma non avendo ottenuto ancora riconoscimento dal Ministero*». E' evidente la grave situazione determinata dall'illegittima inerzia del Ministero, non essendo certo imputabile all'istante il ritardato ed omesso, dovuto e legittimo, riconoscimento del suo titolo conseguito all'estero, **attività vincolata**, senza spazi di discrezionalità, per l'Amministrazione. Il legittimo riconoscimento del titolo estero è **precondizione** affinché la ricorrente possa, legittimamente avendone tutti i titoli e requisiti, la sua professione di Insegnante, ingiustamente e lesivamente negata dall'inerzia dell'Amministrazione. Appare evidente dalla semplice ricostruzione degli eventi, che l'amministrazione abbia violato tutte le norme sul giusto procedimento, operando in aperto contrasto con quanto disposto dalla l. 241/90 s.m.i.

2. – Erronee ed infondate le conclusioni del Miur e dell'Accademia di Danza sull'equipollenza spettante alla ricorrente.

Come dianzi indicato e documentato, il titolo di studio conseguito da Cesario Gilda Federica è *Bachelor of Dance* ossia Laurea in Danza.

Si tratta di Titolo Accademico conseguito negli istituti di istruzione superiore stranieri: ai fini dell'**accesso ai pubblici concorsi (Concorso Docente)** si applicano le procedure previste dall'art. 38, comma 3, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165: *Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, (sentiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca).* Secondo le disposizioni del primo periodo è altresì stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini **(dell'inserimento in graduatoria e dell'assunzione dopo il superamento di concorso pubblico).**

La richiesta di equipollenza del titolo di studio estero, di cui alla L. 12/12/1951 n. 1563, è stata inoltrata, infatti, al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca D.G.DGSINFS- Ufficio IV. – prot. n. 11954 dell' 11/05/2020.

In data 20/07/2020, con nota 18478, il MIUR ha inoltrato l'istanza e la documentazione allegata di Cesario Gilda Federica all' Accademia Nazionale di Musica (e non di Danza) di Roma, chiedendo di “*esaminare la documentazione allegata, e sentiti gli insegnanti titolari delle materie in questione, ad esprimere il parere previsto ai sensi della Legge 12.12.1951 , n. 1563*”; come ricostruito in fatto solo il 16.6.2021, avvedutasi dell'errore, ha inoltrato la richiesta all'Accademia di Danza.

Come da art. 2 della L. 148/2002: “*La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria (nel caso trattasi dell' Accademia Nazionale di Danza), che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia*”.

Quindi l'Accademia è competente al riconoscimento accademico, laddove sia richiesto l'accesso o il proseguimento degli studi, **mentre l'equipollenza del titolo accademico conseguito da Cesario Gilda Federica è finalizzato all' accesso a pubblici impieghi la cui competenza resta del MIUR: di qui la nullità dei gravati atti anche per incompetenza e difetto di attribuzione.**

In ogni caso, illegittima è la conclusione dell'Accademia, di cui alla gravata nota 5416 del 22/06/2021, secondo cui si tratterebbe di riconoscimento di titolo accademico per

finalità diverse da quelle di cui all'art. 2 L. 148/2002, peraltro, richiamando l'art. 5 e precisando che il riconoscimento **andava operato da Amministrazioni dello Stato: ciò che ha richiesto la ricorrente.**

Nel gravato parere, inoltre, l'Accademia afferma che il titolo di cui si chiedeva il riconoscimento sarebbe, a suo dire, equipollente non al Diploma di II livello bensì a quello di I livello e, al proposito, il Miur, con la nota prot. n. 19014 del 28/06/2021, nel rappresentare quanto evidenziato dall'Accademia, anziché provvedere, invita la Sig.ra Gilda Federica Cesario, *qualora ci sia l'interesse al riconoscimento del Diploma di I livello (???), a **precisarne l'interesse** al fine di acquisire le valutazioni di merito della Commissione costituita presso l'Accademia Nazionale di Danza.*

Come indicato, la competenza spetta al Miur e non ad altri (Accademia), con conseguente nullità dei gravati provvedimenti.

Il Miur, inoltre, appiattendosi sulla nota dell'Accademia ed in assenza di alcuna istruttoria e motivazione, non considera la «Raccomandazione del 26 novembre 2018 del Consiglio europeo sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero».

In particolare, in essa si raccomanda, agli Stati membri, di compiere progressi sostanziali verso il riconoscimento reciproco automatico ai fini del proseguimento degli studi, di modo che “i risultati conseguiti durante un periodo di studio all'estero a livello di istruzione superiore in uno Stato membro siano **automaticamente e pienamente riconosciuti** negli altri, come stabilito preventivamente in un contratto di apprendimento e confermato nel certificato degli studi, in linea con il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti”.

Inoltre, quanto al riconoscimento di un titolo di I livello proposto dal MIUR sulla base di quanto evidenziato dall'Accademia la quale, a sua volta, si è semplicemente soffermata a quanto specificato nel Supplemento del Diploma al punto 3.1 Livello di qualifica, è da osservare la non condivisibilità di questa conclusione.

Ciò in quanto il **Bachelor** è un titolo di studio universitario rilasciato da università al termine di un corso di laurea della durata convenzionale di 3-4 anni a seconda dello Stato. Più in particolare, la durata del corso di Laurea concluso favorevolmente dalla ricorrente è stata di 4 anni, al termine del corso è stato sostenuto un esame e i crediti accumulati sono stati 240: Livello Danzatore Professionista. Il tutto confermato nel certificato degli studi, in linea con il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti.

Il diploma di I Livello dell'Accademia Nazionale di danza proposto dal MIUR invece *assicura un'adeguata padronanza* di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali; **Crediti 180 – Durata 3 anni.** Il diploma di II Livello dell'Accademia Nazionale di danza, a cui è stata chiesta invece l'equipollenza, *ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato*, per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate Crediti 120 – Durata 2 anni.

L'equipollenza di un titolo di studio estero, artistico o musicale, ad un corrispondente titolo italiano presuppone l'analisi comparata del titolo e deve tener conto della natura accademica, dell'istituzione straniera che ha rilasciato il titolo, della durata degli studi compiuti e dei contenuti disciplinari analitici.

La Laurea conseguita presso un'Università straniera è di durata quadriennale e conferisce 240 ECFS (*inoltre Cesario ha conseguiti in Italia gli ulteriori 24 CFU richiesti per il concorso docente*), per cui risulta molto riduttivo riconoscere soltanto 180 crediti e una adeguata padronanza, quando la formazione accademica, nel prevedere anche un tirocinio formativo della durata di 1 anno, la qualifica danzatore professionista.

Si fa presente, inoltre, che la laurea è stata conseguita nell' anno accademico 2016/2017, a conclusione di corso universitario istituzionale e riconosciuto in Olanda, come da ***Dichiarazione di valore***: unica questione, questa, sulla quale si è discusso nel corso del procedimento, prima dei gravati provvedimenti, in violazione anche di sentiti principi del giusto procedimento, trasparenza dell'azione amministrativa e non aggravamento.

Il Diploma di II livello, a cui si chiede l'equiparazione, invece, è stato istituito a livello sperimentale fin dal 2003, ma è stato istituzionalizzato e reso ordinamentale solo a partire dall'anno accademico 2018/19, a seguito dell'emanazione del DM 14/18 e del DM 18/2018. A seguito di ciò, con il Decreto Ministeriale n. 331 del 10 aprile 2019 sono state approvate le equipollenze tra i diplomi AFAM del vecchio ordinamento, congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, e i diplomi accademici di II livello. In particolare è stata previsto che *«l'equipollenza è valida per i titoli del previgente ordinamento, congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, conseguiti entro 31 dicembre 2021 data entro cui tali corsi andranno ad esaurimento (comma 107bis della Legge 228/12)».* **Per l'Accademia nazionale di danza dunque basta il Diploma di danzatore VIII anno, congiunto al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore per equipararlo al diploma accademico di II livello.**

Il Diploma di danzatore VIII anno, secondo il vecchio ordinamento - Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione Sezione II - Accademia nazionale di danza all'art. 225, co. 1, era conseguito a seguito del cosiddetto **corso normale** *«diviso in tre periodi: periodo inferiore e periodo medio, ciascuno della durata di tre anni; periodo superiore, della durata di due anni. Al primo anno del corso normale si accede a seguito di esame, con il possesso della licenza elementare»*. Potrebbe dunque dirsi che il Diploma di danzatore VIII anno è un titolo del 1° ciclo, e non di istruzione superiore come la laurea, ma consente comunque l'insegnamento, purché unito a un diploma di scuola secondaria.

Nell'anno accademico 2016/2017, quindi, non esisteva il Diploma di II livello ma bastava un diploma di danzatore (3 anni scuola media inferiore, 3 + 2 anni scuola media superiore) congiunto a un diploma di scuola secondaria superiore per ottenere l'equiparazione a un diploma di II livello Danza.

Non si evincono, dunque, le ragioni per le quali una Laurea quadriennale estera, legalmente riconosciuta, non dovrebbe consentire l'insegnamento in Italia, nel rispetto di regole e principi di legge interni e sovranazionali.

La pubblica amministrazione, nell'adottare i propri provvedimenti, è tenuta al rispetto dei doveri di motivazione e di istruttoria, al fine di conformare la propria azione a principi di legalità, ragionevolezza, buon andamento e non discriminazione (artt. 3 e 97 Cost.).

3. – In specifica ed ulteriore contestazione dell'ulteriore parere dell'Accademia di Danza del 14.9.2021, richiamato nei gravati provvedimenti, è, altresì, da osservare quanto segue.

Come dianzi in parte indicato, evidente è il difetto di attribuzione e competenza, trattandosi di riconoscimento di equipollenza titolo ai fini non accademici (ai fini concorsuali), di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che spetta al Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica – MIUR e non all'Accademia Nazionale della Danza, come dalla stessa ribadito nella nota n. 7435 del 14/09/2021, che costituisce parere: *«la commissione inoltre, ricorda che l'And non è l'organo competente per il Riconoscimento dei titoli di studio esteri finalizzati all'accesso ai pubblici concorsi, così come non lo è in materia di applicazione delle Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE, finalizzate al riconoscimento professionale»*.

Inoltre, la nota AND, prot. n. 7435 del 14/09/2021, argomenta il “non accoglimento” dell'istanza di equipollenza, basandosi principalmente su quanto riportato nel Supplemento al Diploma.

Il *Diploma Supplement*, come in parte indicato, viene introdotto nel sistema universitario italiano dal DM 509 del 1999, articolo 11, comma 8, e mantenuto in vigore dal DM n. 270 del 2004 nel medesimo articolo e comma. Con il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2010, pubblicato nella GU n°3 del 5 gennaio 2011, il Ministro sostituisce il termine “certificato”, utilizzato all' art. 11, comma 8, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e nei successivi interventi modificativi, integrativi e collegati in materia, con la locuzione «relazione informativa».

Si equivoca o ci si confonde, dunque, sulla circostanza che il Supplemento al Diploma è un «aiuto» per il riconoscimento delle qualifiche accademiche e non il riconoscimento accademico.

Il livello di qualifica richiamato nel *Diploma Supplement*, allegato alla Laurea di Gilda Cesario al punto 3, riporta sì il livello 6 NLQF ma da solo non è sufficiente ad equipararlo al livello 6 (e quindi Diploma di I livello) dell'EQF (*European Qualification Framework*) adottato dall'Accordo Conferenza Stato Regioni –CSR n. 252 del 20/12/2012, per il referenziamento del sistema italiano di qualifiche.

Difatti, le stesse **linee guida del “Progetto CHEER” (che si allega al presente atto)**, richiamate nella nota AND prot. n. 7435 del 14/09/2021, precisano (a pag. 6 penultimo capoverso), che: ogni sistema d'istruzione superiore è suddiviso in differenti cicli/livelli: per effetto del Processo di Bologna, la maggior parte dei paesi europei ha adottato una ripartizione degli studi svolti a livello di istruzione superiore suddivisa in tre cicli principali. Esistono però suddivisioni nazionali degli studi che non rispecchiano tale classificazione di Bologna. Inoltre, la durata degli studi, i risultati d'apprendimento e lo scopo specifico di una qualifica nei differenti cicli non coincidono sempre tra i vari sistemi nazionali. Per tale motivo, l'indicazione del livello o ciclo degli studi è utile per valutare le qualifiche finali o gli studi svolti, ma non è certamente l'unico criterio da utilizzare per giungere ad una corretta equiparazione. Per quanto riguarda gli anni, anche il mero computo dei medesimi non è sufficiente a fornire una corretta interpretazione del carico di lavoro e del livello degli studi svolti

Inoltre, a pag. 11 quinto capoverso, le suindicate linee guida, dispongono quanto segue: il livello è il punto di partenza per ogni procedura valutativa, ma non deve mai essere considerato come unico elemento: ad ogni livello possono corrispondere più qualifiche che si differenziano per natura, durata, effetti accademici, e così via.

Ancora, a pag. 11 terzultimo capoverso, le suddette linee guida precisano nuovamente che, a un ciclo/livello, possono corrispondere più qualifiche del medesimo sistema, pertanto tale afferenza non genera automaticamente alcuna corrispondenza tra

qualifiche, visto che il livello è un elemento che deve essere sempre letto insieme a tutti gli altri componenti che formano una qualifica.

Le linee guida, a pag. 8, indicano gli elementi di una qualifica, che è necessario conoscere, al fine di poter effettuare una corretta e legittima valutazione:

- Nome ufficiale del titolo
- Nome ufficiale e *status* dell'istituzione che ha rilasciato il titolo (*awarding institution*)
- Nome ufficiale e *status* dell'istituzione dove si è svolto il corso - se diversa dalla precedente (*teaching institution*)
- Accredimento del corso
- Natura del titolo
- Livello del titolo
- Durata e numero di crediti
- Diritti accademici e professionali
- Elementi specifici
- Curriculum degli studi

Il livello più volte richiamato nella nota AND è solo uno degli elementi considerati, essendocene altri: sono, cioè, da considerare anche i crediti, le annualità, l'Università, l'esame finale, ecc.

Si aggiunga, ancora, quanto precisato dalle linee guida allegate a pag. 13: in linea generale, si ribadisce che tutti gli elementi caratterizzanti una qualifica estera vanno considerati in riferimento allo scopo, per cui è richiesto il riconoscimento, verificando se sussistano, o meno, differenze “sostanziali” tra questi ultimi e gli elementi del titolo italiano corrispondente.

Sembra utile ricordare che lo scopo dell'equipollenza è, pur sempre, quello di essere finalizzata ad un riconoscimento professionale, ai fini concorsuali e non accademico, ed è indubbio il riconoscimento di danzatore professionista, considerato anche il fatto che l'ammissione al corso universitario, aperto a tutti i danzatori europei ed extraeuropei, non solo è a numero chiuso ma è consentito solo a seguito di audizione volta ad accertare le competenze e le capacità coreutiche richieste.

Così, v. pag. 13, l'EQF non ha l'obiettivo di sostituire i sistemi nazionali di istruzione e formazione, ma vuole essere uno strumento - e tale rimane - per la facilitazione della cooperazione tra i differenti paesi. Ogni paese, infatti, può creare un proprio quadro nazionale delle qualifiche, costruito su di un numero di livelli differenti da quelli dell'EQF, ma che andranno poi collegati – “referenziati” - al quadro europeo.

Non basta, dunque, una valutazione semplicistica del solo livello, per poter affermare che il livello 6 NLQF olandese corrisponde al livello 6 italiano, di cui al CSR 20 dicembre 2012, n. 252, e, dunque, al Diploma Accademico di I livello.

Violazione e falsa applicazione di legge – Violazione e falsa applicazione della direttiva 2013/55/UE recepita in Italia con il d.lgs. n. 15 del 28.1.2016, artt. 1 e ss., nonché grafici allegati; della legge n. 148 del 2002 e smi, artt. 2, 5 e ss.; dell’art. 38, co. 3, d.lgs. 30.3.2001, n. 165 – delle indicazioni pubblicate sul sito del Cimea e di cui alla nota del Miur n. 17818 del 16.10.2018 – Violazione della raccomandazione del 26 novembre 2018 del Consiglio europeo sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all’estero – Violazione degli artt. 2, 3, 7, 8, 10, 10 bis, e ss. l. 241/90 smi – Violazione dell’art. 1 della l. 12 dicembre 1951, n. 1563. Violazione del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 – Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento – Difetto di motivazione e di istruttoria – Manifesta ingiustizia – Travisamento dei fatti – Carenza dei presupposti di fatto e di diritto – Omessa ponderazione della situazione contemplata – Violazione del principio di legalità, trasparenza, giusto procedimento, partecipazione e leale collaborazione – Mancata comunicazione dell’avvio del procedimento (art. 7 l. 241 smi) – Violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (Artt. 3 e 97 Cost.) – Violazione del principio dell’affidamento

I gravati provvedimenti sono adottati in violazione al principio del “giusto procedimento”, principio prima affermato dalla giurisprudenza e poi fatto proprio dalla legge sul procedimento. Lo svolgimento di una puntuale e completa istruttoria è elemento fondamentale, per garantire la legittimità del procedimento amministrativo; tramite l'acquisizione degli elementi di fatto e diritto caratterizzanti la fattispecie concreta oggetto di esame da parte dell'amministrazione è possibile eseguire correttamente la comparazione degli interessi pubblici e privati in gioco. La pubblica amministrazione, infatti, non può prescindere dall'esame degli interessi coinvolti; solo in seguito all'esame di tutti gli elementi predetti potrà adottare i provvedimenti più opportuni a regolare il caso concreto.

Nella specie, l’Amministrazione, se avesse provveduto a raccogliere tutte le necessarie informazioni, avrebbe potuto verificare la piena conformità del diritto della ricorrente all’equipollenza del titolo di II livello di cui è in possesso. Il comportamento della P.A. viola le norme sul procedimento amministrativo, oltre che i principi di

imparzialità e buona amministrazione *ex art. 97 Cost.* Il principio di imparzialità che caratterizza l'azione amministrativa impone che l'adozione di qualsiasi provvedimento amministrativo sia logicamente preceduta da un puntuale accertamento dei fatti e dalla valutazione di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, ai fini dell'individuazione del prevalente interesse pubblico concretamente perseguito. (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 13 aprile 2014, n. 3567). La P.A. ha, dunque, travisato gli elementi di fatto e diritto relativi al caso in esame, emanando provvedimenti illogici e irrazionali, violando i principi di cui all'art. 3 e 97 Cost.

L'istruttoria, oltre ad essere slegata per le esposte ragioni dalla motivazione conclusiva del provvedimento, al pari della motivazione, si dimostra solo apparente, in considerazione del fatto che l'incerto "preavviso di rigetto" (in quanto già respingeva, riservando un riesame) muoveva riferimento al parere dell'Accademia di Danza riallegato al provvedimento finale, meramente confermato.

Ciò denota un'istruttoria ed una motivazione soltanto apparente, peraltro, come dianzi indicato, con una motivazione conclusiva poggiata su presupposti diversi: non più la dichiarazione di valore, sempre stata agli atti e che non è più oggetto di contestazione, bensì, immotivatamente, l'insufficienza del titolo.

Alcuna reale ed effettiva possibilità di leale partecipazione al procedimento è stata consentita alla ricorrente.

Soltanto *ex post*, dopo la notifica di un ricorso avverso il silenzio e dopo la proposizione dei primi motivi aggiunti, l'amministrazione, dopo oltre un anno dall'istanza della ricorrente, ha inteso, apparentemente, aprire un incerto procedimento amministrativo, al solo fine di rimediare e tentare di recuperare una partecipazione procedimentale che, in verità, non vi è mai stata se non in apparenza, come attesta, inequivocabilmente, il provvedimento definitivo di diniego qui gravato del **15.10.2021**, che si limita a confermare ed allegare il parere negativo dell'Accademia di Danza del **14.9.2021**. Evidenti, dunque, difetto di istruttoria e di motivazione, e violazione delle garanzie partecipative.

Violazione e falsa applicazione di legge – Violazione e falsa applicazione della direttiva 2013/55/UE recepita in Italia con il d.lgs. n. 15 del 28.1.2016, artt. 1 e ss., nonché grafici allegati; della legge n. 148 del 2002 e smi, artt. 2, 5 e ss.; dell'art. 38 d.lgs. 30.3.2001, n. 165 – delle indicazioni pubblicate sul sito del Cimea e di cui alla nota del Miur n. 17818 del 16.10.2018 – Violazione della raccomandazione del 26 novembre 2018 del Consiglio europeo sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione

superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero – Violazione degli artt. 2, 3, 7, 8, 10, 10 bis, e ss. l. 241/90 smi – Violazione dell'art. 1 della l. 12 dicembre 1951, n. 1563. Violazione del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 – Violazione e falsa applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea dell'11 aprile 1997, ratificata in Italia con la legge 11 luglio 2002 n. 148, artt. 1 e ss. – Violazione e falsa applicazione del DM n. 270 del 2004, artt. 1 ss. e D.M. n. 331 del 2019, artt. 1 e ss. – Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento – Difetto di motivazione e di istruttoria – Manifesta ingiustizia – Travisamento dei fatti – Carenza dei presupposti di fatto e di diritto – Omessa ponderazione della situazione contemplata – Violazione del principio di legalità, trasparenza, giusto procedimento, partecipazione e leale collaborazione – Violazione del principio del legittimo affidamento e del buon andamento della p.a. (artt. 3 e 97 Cost) – Ingiustizia manifesta.

E', inoltre, da osservare che il Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. (Decreto n. 499). (GU n.34 del 28-4-2020) prevede quanto segue:

Art. 3, Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo, i candidati anche di ruolo, in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

a) abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b) il possesso congiunto di:

i. laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

ii. 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque

il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Il Decreto di indizione del concorso, quale titolo di ammissione prevede (alternativamente) la laurea magistrale o a ciclo unico, o diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) o titolo equipollente o equiparato o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, congiunto ai 24 crediti formativi.

La procedura di riconoscimento del titolo conseguito all'estero per l'accesso ai pubblici concorsi: è stabilita dal citato art. 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (*Testo Unico sul Pubblico Impiego*), per il quale: *«la domanda dovrà essere presentata direttamente all'Amministrazione che ha prodotto il bando di concorso, corredandola con i seguenti documenti (...) e l'ente responsabile è la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica – Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca D.G.DGSINFS- Ufficio IV. che emanerà entro 90 giorni il provvedimento conclusivo e lo comunicherà sia all'amministrazione, sia all'interessato».*

Il riconoscimento ha, dunque, natura di *attestazione formale*, mediante la quale l'autorità competente compie una valutazione sintetica del titolo straniero, stabilendo una corrispondenza di livello e dichiarando di riconoscerlo per determinati fini (prosecuzione degli studi o accesso ai pubblici concorsi).

Con la *Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea* dell'11 aprile 1997, che l'Italia ha ratificato con la l. 11 luglio 2002, n. 148, è stato introdotto il sistema di riconoscimento finalizzato dei titoli di studio in base al quale la procedura da seguire per il riconoscimento del titolo e l'ente competente dipendono dallo scopo a cui esso è destinato: riconoscimento accademico (Legge n.148/2002 e art. 48 T.U. Immigrazione) e riconoscimento non accademico (Decreto del Presidente della Repubblica n.189 del 30 luglio 2009). Tra le finalità non accademiche c'è l'accesso ai pubblici concorsi la cui procedura di riconoscimento è stabilita dall'art. 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Testo Unico sul Pubblico Impiego*).

Il MIUR, malgrado il riconoscimento chiesto dalla ricorrente sia finalizzato a un concorso pubblico, ha chiesto erroneamente il parere all'Accademia Nazionale di Danza e, come dianzi ricostruito, prendendo atto del parere da essa espresso, ha comunicato, con la gravata nota prot. n. 19014 del 28/06/2021, che il Diploma di Laurea di Gilda (con singolare richiesta di esplicitazione da parte della ricorrente di una

dichiarazione di interesse) potrebbe essere equipollente al Diploma accademico di I livello e non di II livello e ha proposto (accedendo all'apposita procedura informatica prevista dal Ministero dell'Istruzione, collegandosi al sito web <https://miur.gov.it/web/guest/riconoscimento-professione-docente>) di chiedere il riconoscimento della qualifica professionale di docente (applicazione riservata ai docenti che abbiano già conseguito l'abilitazione all'insegnamento all'estero (Paesi UE e Non UE) e vogliano esercitare in Italia la professione di docente).

Come in parte dianzi osservato, le conclusioni dell'Amministrazione, a dispetto della loro erroneità, inducono a poter affermare che il titolo della ricorrente non solo consente l'accesso alla classe di concorso ma **può essere equiparato addirittura all'abilitazione all'insegnamento.**

In ogni caso, risultano violati i principi fondamentali della Convenzione di Lisbona secondo cui la decisione di riconoscere un titolo estero deve essere adottata sulla base di adeguate informazioni. Le informazioni devono essere adeguate a descrivere la natura dell'istituzione che ha rilasciato il titolo, le caratteristiche del corso di studio seguito e il valore del diploma, devono essere adottate entro un lasso di tempo "ragionevole" e il rifiuto del riconoscimento di un titolo deve essere motivato e deve contenere l'indicazione di eventuali procedure alternative.

Nulla di tutto questo è avvenuto nella fattispecie concreta, difettando istruttoria e motivazione.

Comparare il Titolo di studio estero con quello dell'Accademia Nazionale di Danza, considerando le singole materie e i relativi crediti è, evidentemente, illegittimo, oltre che impossibile: ogni Università personalizza il proprio Piano di Studi e uno stesso Piano di Studio può subire variazioni e modifiche. La stessa Accademia di Danza ha modificato i corsi di I livello con decorrenza A.A. 2016/2017 (v. Nota DGSINFS – DG prot. n. 3 del 03/01/2017).

Con il c.d. *Processo di Bologna, processo di riforma internazionale dei sistemi di istruzione superiore dell'Unione europea*, quasi tutti i Paesi partecipanti hanno sottoscritto il **Sistema Europeo per l'Accumulazione e ed il Trasferimento dei Crediti (ECTS)** ed **adottato per legge l'ECTS come sistema nazionale di crediti per l'Istruzione Superiore** (si rinvia anche alla qui prodotta ulteriore **dichiarazione di valore dl 28.6.2021**).

L'ECTS è uno strumento dello spazio europeo dell'istruzione superiore per rendere più trasparenti gli studi e i corsi. Aiuta gli studenti a spostarsi da un paese all'altro e a ottenere il riconoscimento dei titoli di studio e dei periodi di studio all'estero perché

L'ECTS fa in modo che i crediti ottenuti presso un istituto di istruzione superiore siano conteggiati ai fini del conseguimento di un titolo per cui si segue un corso di studi presso un altro istituto.

Il sistema ECTS si basa su una definizione di crediti e su procedure ampiamente condivise a livello europeo, che sono state interamente acquisite dalla legislazione italiana (DM 508/99 e DM 270/04). Secondo il DM 270/04: *«Il Credito Formativo Universitario (CFU) è la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata formazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio»* (così, l'art. 1).

Per definizione, quindi, i crediti ECTS/CFU si basano sui tempi di apprendimento (piuttosto che di insegnamento) e sui risultati dell'apprendimento (piuttosto che sui contenuti dei piani di studio), intesi non solo come conoscenze ma anche come abilità. In conformità al sistema europeo, il DM 270/04 attribuisce ad ogni anno di studio a tempo pieno il valore convenzionale di 60 crediti. Inoltre, attribuisce a ciascun credito il valore assoluto di 25 ore di impegno dello studente, per un totale di 1500 ore annue; analogamente il valore assoluto di un credito negli altri sistemi europei oscilla fra 25 e 30 ore. ECTS prevede anche che i valori numerici in crediti attribuiti alle singole attività formative siano accompagnati da descrizioni delle conoscenze ed abilità da acquisire nei tempi di apprendimento indicati; descrizioni che tutti gli atenei riportano come allegati al Diploma Supplement.

Per quanto riguarda il trasferimento dei crediti, la normativa italiana, in analogia ai sovraordinati principi europei, chiarisce, inoltre, *«che il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi (fine accademico) compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel Regolamento Didattico di Ateneo»* (art. 5/5).

L'Accademia dunque, trattandosi di riconoscimento non per fine accademico ma per pubblico concorso non può effettuare il riconoscimento del titolo della ricorrente.

Nell'art. 5/7 dello stesso DM 270/04 esiste anche un esplicito riferimento alla possibilità di riconoscere come CFU anche conoscenze ed abilità in ambiti professionali o formativi extrauniversitari.

Circa l'**equipollenza del titolo il Bachelor of Arts-Dance**, conseguito dopo un programma di studi di **4 anni, pari a 240 CFU**, a **cui si aggiungono i 24 CFU** previsti dal concorso per un totale di **264 CFU**, **non si comprende perché non debba essere equipollente al Diploma Accademico di II livello** (il cui programma di studi è di 2

anni pari a 120 CFU) bensì a quello di I livello (il cui programma di studi è di 3 anni, pari a 180 CFU) e comunque non debba risultare idoneo all' insegnamento di materie tecniche coreutiche.

Il Diploma Supplement, richiamato dalla **Dichiarazione di valore del 28.6.2021**, rilasciata nuovamente dall'Ambasciata italiana in data 09/07/2021 (che si allega), come riportato in fatto, specifica chiaramente la durata del corso e i crediti ECTS acquisiti.

Inoltre, che il percorso di Studio di II livello presso l' Accademia Nazionale di Danza è stato istituito come corso biennale sperimentale nel 2003 e, sebbene l'art. 105 della Legge 228 del 24 dicembre 2012 (legge di Stabilità 2013) prevedeva che *“Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello”*, solo con il D.M. n. 14 del 9 gennaio 2018 sono stati successivamente definiti i criteri per la messa ad ordinamento dei corsi biennali sperimentali già autorizzati e per l'accreditamento di nuovi bienni ordinamentali nel settore AFAM . Di conseguenza il corso biennale sperimentale autorizzato è divenuto ordinamentale **con decorrenza a.s. 2018/2019, ossia 2 anni dopo che Gilda avesse già conseguito in Olanda (a.a. 2016/2017)** la Laurea in Danza – Percorso statale già presente in molti Paesi Stranieri mentre in Italia non esisteva ancora. Considerato che il Percorso di II livello prevede un Piano di Studio biennale - 120 CFU ed essendo ordinamentale solo dall' a.a. 2018/2019 si evidenzia, dunque, che prima del termine dell' a.a. 2019/2020 i diplomati risultano essere solo quelli del corso biennale sperimentale , che devono essere riconosciuti e dichiarati a loro volta equipollenti.

Inoltre, con il Decreto Ministeriale 331 del 10 aprile 2019 sono state approvate le equipollenze tra i diplomi AFAM del vecchio ordinamento, congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, e i diplomi accademici di II livello. Il provvedimento era previsto dal comma 107 della Legge finanziaria 2013 (Legge 228/12) *“i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni (...), al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, (...) congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”*.

Pertanto, secondo la tabella di corrispondenza allegata al D.M. 331/2019, il Diploma danzatore VIII anno rilasciato nel vecchio ordinamento, sebbene titolo non di formazione superiore, se conseguito entro 31 dicembre 2021 e se congiunto a un

diploma di Scuola secondaria superiore è equipollente al Diploma Accademico di II livello e quindi idoneo all'insegnamento sebbene il percorso del vecchio ordinamento non comprendeva affatto alcune materie necessarie per l'insegnamento nei licei coreutici.

Il titolo della ricorrente, conseguito presso un'Università statale estera nel mese di luglio 2017 è, dunque, **un titolo di formazione superiore e idoneo all'insegnamento delle Tecniche di Danza Contemporanea** molto più di un semplice diploma di danzatore per cui il non riconoscerlo si configura come disparità di trattamento.

Violazione e falsa applicazione di legge – Violazione e falsa applicazione della direttiva 2013/55/UE recepita in Italia con il d.lgs. n. 15 del 28.1.2016, artt. 1 e ss., nonché grafici allegati; della legge n. 148 del 2002 e smi, artt. 2, 5 e ss.; dell'art. 38, co. 3, d.lgs. 30.3.2001, n. 165 – delle indicazioni pubblicate sul sito del Cimea e di cui alla nota del Miur n. 17818 del 16.10.2018 – Violazione della raccomandazione del 26 novembre 2018 del Consiglio europeo sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero – Violazione degli artt. 2, 3, 7, 8, 10, 10 bis, e ss. l. 241/90 smi – Violazione dell'art. 1 della l. 12 dicembre 1951, n. 1563. Violazione del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 – Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento – Difetto di motivazione e di istruttoria – Manifesta ingiustizia – Travisamento dei fatti – Carenza dei presupposti di fatto e di diritto – Omessa ponderazione della situazione contemplata – Violazione del principio di legalità, trasparenza, giusto procedimento, partecipazione e leale collaborazione – Violazione del principio del legittimo affidamento e del buon andamento della p.a. (artt. 3 e 97 Cost) – Ingiustizia manifesta.

Alla luce dei motivi sopra evidenziati appare altrettanto evidente che i gravati provvedimenti sono affetti da eccesso di potere per difetto di motivazione, art. 3 l. 24/1990. L'art. 3 della Legge 241 del 1990 dispone che tutti i provvedimenti amministrativi devono essere adeguatamente motivati.

Nella fattispecie concreta, difatti, non è dato evincere né quali siano le effettive ragioni del diniego di equipollenza come titolo di II livello. Con la motivazione l'amministrazione deve specificare i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione, anche con riferimento alle risultanze dell'istruttoria.

E' noto che la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del g.a. che eventualmente degli organi di controllo, atteso il disposto di cui all'art. 3 l. n. 241 del 1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'Amministrazione.

Appare evidente che simili provvedimenti, quali quelli qui gravati diniego dell'equipollenza di II livello, non possono non essere adeguatamente motivati in ordine all'esistenza dell'interesse pubblico, specifico e concreto, che li giustifica. Difatti, in ossequio ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa è necessario che la verifica di legittimità dell'atto si basi su un apprezzamento concreto, condotto sulla base della effettiva e specifica situazione creatasi, anche in applicazione di sentiti principi di legittimo affidamento. E, di conseguenza, deve essere espressione di una congrua valutazione comparativa degli interessi in conflitto di cui si deve dare atto nel proprio corredo motivazionale.

Nei provvedimenti gravati non si riesce in effetti a comprendere a pieno quali siano i superiori interessi della p.a. che possano sostenere il diniego di equipollenza. Manca il riferimento all'interesse pubblico, "attualizzato" dell'amministrazione, onde renderlo effettivamente corrispondente all'esercizio del potere di diniego secondo i canoni di ragionevolezza, proporzionalità e legittimo affidamento. Anche da quanto è emerso risulta evidente l'illegittimità dei provvedimenti censurati soprattutto sotto il profilo motivazionale. In tal senso, si è espressa anche la giurisprudenza, per la quale sono da ritenersi illegittimi, anche "per indeterminatezza dell'oggetto e per mancanza di uno specifico contenuto precettivo" provvedimenti particolarmente incidenti sulla sfera privata quali quelli qui impugnati: illegittimo diniego di equipollenza del titolo di II livello al fine di poter accedere, in condizioni di eguaglianza, al pubblico impiego della professione di docente di danza. Affinché gli obblighi nascenti dall'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, siano effettivamente (e non solo formalmente) adempiuti, occorre che la motivazione sia specifica e puntuale, in modo da consentire al destinatario dell'atto di conoscere con sufficiente chiarezza le ragioni della decisione assunta dall'amministrazione ed eventualmente di agire contro di essa attraverso gli strumenti apprestati dall'ordinamento; ciò in osservanza dei precetti costituzionali di buon

andamento ed imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 e del diritto di difesa in giudizio di cui all'art. 24 Cost.

^^^

Istanza risarcitoria e *astreintes*

Come ricostruito in fatto, l'ingiusta ed illegittima inerzia dell'Amministrazione nel ritardare colpevolmente il riconoscimento della legittima richiesta di equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero, prima, ed ora l'adozione di illegittimi provvedimenti, è fonte di danni gravi ed ingiusti alla ricorrente, che ha perso già un contratto di docenza a tempo determinato (presso il Liceo artistico di Lecce), subendo la risoluzione del contratto a causa di detto omesso riconoscimento di equipollenza. Lo stipendio spettante alla ricorrente, a decorrere dal 2.3.2021 sino alla fine dell'anno scolastico, al lordo di tasse, indennità e tributi, com'è noto ed in via parametrica, ammonta ad euro 2.000,00 mensili. In ragione di quanto precede la ricorrente ha subito un danno, da danno emergente e mancato guadagno, pari a circa 8.000,00, oltre accessori di legge. Si insiste, pertanto, per la condanna dell'Amministrazione al ristoro di detto danno o in quella diversa somma che si riterrà di giustizia, anche in via equitativa.

Conclusioni

Voglia l'Ecc.mo Tribunale accogliere il ricorso ed i successivi motivi aggiunti con ogni effetto e conseguenza di legge.

Il contributo unificato da versare per la presente controversia è pari ad **€ 650,00**.

I sottoscritti Avv.ti Roberto Giuseppe Di martino, Gaetano Di Martino e Francesco Rinaldi, difensori della ricorrente dichiarano che le copie informatiche utilizzate per la notifica a mezzo pec sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Napoli-Roma, data della notifica

Avv. Roberto Giuseppe Di Martino

Avv. Gaetano Di Martino

Avv. Francesco Rinaldi